

RIFORMA DEL CPC

## Più semplice per le banche il pignoramento dell'immobile

Cicca a pag. 28

# GIUSTIZIA E SOCIETÀ

ASSONIME SULLA RIFORMA DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE

## Banche, più armi contro chi non paga

Una chance in più per le banche quando il debitore non paga il mutuo: chiedere l'assegnazione di una casa pignorata a favore della società immobiliare del gruppo.

Si evita di rimanere incagliati in vendite immobiliari lunghe e farraginose.

Lo spiega la circolare Assonime n. 26 del 5 dicembre 2016, dedicata alla illustrazione delle novità portate dal decreto legge 5/2016.

Il provvedimento si occupa, tra le altre cose, di procedure esecutive e procedure immobiliari.

Tra le misure di accelerazione si segnala anche l'obbligo di concessione di provvisoria per le somme non contestate nel procedimento relativo ai decreti ingiuntivi.

Ma vediamo quali sono i punti nodali della mini riforma del codice di procedura civile.

**Il decreto legge.** Sono tre i settori in cui interviene il decreto 5/2016. Oltre a nuove garanzie (pegno non possessorio e patto marciano) e disciplina del mercato dei crediti deteriorati, il decreto introduce misure per l'accelerazione delle procedure esecutive e concorsuali modificando le disposizioni del codice civile in tema di espropriazione forzata e le previsioni della legge fallimentare.

**Procedura civile.** Il decreto legge in commenti apporta quattro gruppi di modifiche al codice di procedura civile.

Sposta i termini per l'opposizione all'esecuzione; dispone l'obbligo di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo; cerca di rendere più efficienti le procedure per il rilascio dell'immobile pignorato e le modalità, i termini e la determinazione del prezzo delle vendite; dispone le distribuzioni parziali delle somme ricavate dalle esecuzioni.

**Assegnazione.** Nelle espropriazioni immobiliari, il decreto legge riconosce la possibilità per il creditore di chiedere, nei dieci giorni che precedono la data fissata per la vendita, l'assegnazione del bene, non solo in proprio favore, ma anche a favore di un terzo.

In tal caso il creditore deve dichiarare in cancelleria entro cinque giorni dalla pronuncia in udienza del provvedimento di assegnazione, o dalla sua comunicazione, il nome del soggetto a favore del quale deve essere trasferito il bene con la dichiarazione di questi di volerne beneficiare. Qualora ciò non avvenga il

trasferimento si intende fatto al creditore.

La norma, spiega Assonime, rappresenta uno strumento per lo smobilizzo delle sofferenze bancarie: la richiesta di assegnazione può essere utilizzata in particolare dalle banche creditrici che potranno chiedere l'assegnazione del bene a favore di una società del gruppo bancario, il cui oggetto sociale sia quello di acquisire e gestire immobili.

**Ingiunzione.**

Con una modifica all'articolo 648 del codice di procedura civile si prevede che, nel caso in cui il debitore presenti opposizione al decreto ingiuntivo contestando solo parzialmente il credito, il giudice è obbligato a concedere la provvisoria esecutività del decreto sulla parte non contestata: l'effetto, spiega la circolare in commento, è di fare avere ai creditori quanto dovuto e implicitamente riconosciuto dallo stesso debitore, senza attendere i tempi necessari per la conclusione della causa dell'opposizione sulla parte controversa del credito.

*Antonio Ciccia Messina*

